



## CAMPIONATI E TORNEI DI CALCIO a 11 PROTOCOLLO ANTICOVID

AGGIORNAMENTO 26 DICEMBRE 2021

### Premessa

Alla luce dell'evoluzione normativa di questi ultimi due mesi, è necessario aggiornare il Protocollo Anticovid più volte pubblicato nei comunicati ufficiali e sul sito, in ultimo con la versione 30 settembre 2021.

**Abbiamo evidenziato in giallo le novità più significative.**

Per la redazione e l'aggiornamento del Protocollo, come al solito abbiamo tenuto conto della normativa nazionale e di quella specifica per le attività sportive svolte all'interno della Regione Toscana, attualmente classificata in zona bianca. Trovate elenco di tale normativa al termine di questa nota.

**Come più volte ribadito, la nostra Associazione, come ha sempre fatto durante tutto il periodo di emergenza pandemica, si attiene e si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in vigore: solo il rispetto scrupoloso di essa e il senso di responsabilità di ciascuno possono consentire lo svolgimento dei nostri campionati e tornei.**

**Come Associazione auspichiamo ancora una volta che i nostri associati seguano le indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie e si vaccinino, ma come in passato, non introdurremo ulteriori limitazioni o divieti per i non vaccinati se non in forza di legge.**

Ogni squadra partecipante è libera naturalmente di regolarsi come crede, essendo ognuna perfettamente autonoma e allo stesso tempo libera di fissare le proprie regole per il tesseramento dei calciatori e può dunque istituire ulteriori restrizioni. Non può, ovviamente, non tenere conto delle restrizioni imposte dalla legge.

**Come noto, gli ultimi due decreti hanno introdotto numerose novità per coloro che non sono vaccinati.** Partiamo pertanto da qui per aggiornare il nostro protocollo, e per provare a fare chiarezza su quale certificazione verde bisogna possedere per partecipare agli allenamenti e/o alle gare di calcio a 11

### **Che cosa è la certificazione verde (green pass e green pass rafforzato).**

Ci sono diverse tipologie di certificazione verde. Il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 216 novembre 2021, n.172 **definisce come certificazioni verdi COVID-19:** *“le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;”(art.9)*

Il comma 2 dello stesso articolo elenca le condizioni attestate da tali certificazioni:

**“Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:**

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, **al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo**;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
- c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del **ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo**.

**Quando si parla di green pass rafforzato ci si riferisce alle certificazioni di cui alle lettere a, b e c bis dell'articolo 9 comma 2.**

**I test antigenici rapidi e molecolari, i cosiddetti tamponi, non sono riconducibili a tale definizione, e quindi quando si parla di green pass rafforzato non ci si riferisce ai tamponi.**

**La terza dose di vaccinazione non è al momento obbligatoria per il rilascio del green pass rafforzato**

**Possesso della certificazione verde. Quando e per chi è obbligatoria**

**Il decreto legge 22 aprile 2021 n.52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 216 novembre 2021, n.172, elenca (art. 9bis) una serie di servizi e attività per il cui accesso è obbligatorio, da parte di chi ha compiuto 12 anni e non è esente dalla campagna vaccinale, il possesso di una delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9.**

Tra di essi, per quanto di interesse delle nostre squadre di calcio, è obbligatorio il green pass

- Per la **partecipazione, in qualità di spettatori**, ad eventi e manifestazioni sportive; (art. 9 bis, comma 1, lettera b);
- se presso l'impianto sportivo c'è un esercizio di somministrazione, **per il consumo al tavolo, al chiuso, di alimenti e bevande**
- **per gli sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché per l'accesso a spazi adibiti a spogliatoi e docce**, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

**Il decreto legge 24 dicembre 2021 n.221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, e ha introdotto ulteriori restrizioni.**

In particolare, sempre per quanto di interesse delle nostre squadre di calcio:

- **dal 25 dicembre 2021 e sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio indossare la mascherina** (i dispositivi di protezione delle vie respiratorie) **anche all'aperto**; (art.4)
- **per partecipare, in qualità di spettatori**, ad eventi e manifestazioni sportive, sia al chiuso sia all'aperto, **dal 25 dicembre 2021 e sino al 31 marzo 2022** oltre al possesso della certificazione verde, non basta una semplice mascherina: è obbligatorio **indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**. (art.4);
- se presso l'impianto sportivo c'è un esercizio di somministrazione, **dal 25 dicembre 2021 e sino al 31 marzo 2022 è vietato il consumo, al chiuso, di alimenti e bevande**; (art.4)
- **per gli sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché per l'accesso a spazi adibiti a spogliatoi e docce, dal 10 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato** con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. **Non è più sufficiente, dunque, il green pass rilasciato in seguito a tampone**. (art. 8, che modifica l'articolo 9 bis del DL 52/2021).

## **Partecipazione agli allenamenti e/o alle gare di calcio a 11**

**Per quanto riguarda il possesso della certificazione verde per partecipare alle gare e ai relativi allenamenti, e/o accedere all'impianto di gioco, al momento attuale, dopo il decreto legge pubblicato nella gazzetta Ufficiale il 24 dicembre, la situazione è la seguente:**

### **• calciatori:**

- **per allenarsi e/o giocare all'aperto: non vi obbligo di possesso di certificazione verde. Si deve indossare obbligatoriamente la mascherina quando l'attività sportiva non è in svolgimento (prima e dopo la gara, quando si arriva al campo etc) o quando non si partecipa ad essa,(ad esempio quando si sosta in panchina);**
- **per allenarsi al chiuso (palestra o altri impianti): sino al 9 gennaio 2022 è obbligatorio il green pass semplice dal 10 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato;**
- **per usare gli spogliatoi e/o le docce sino al 9 gennaio 2022:** è obbligatorio essere in possesso di certificazione verde anche se non rafforzata ( è dunque sufficiente avere il tampone);
- **per usare gli spogliatoi e/o le docce dal 10 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022:** è obbligatorio essere in possesso di certificazione verde rafforzata ( **non è dunque più sufficiente aver fatto il tampone**);

### **• dirigenti, tecnici, collaboratori sportivi, addetti alla segreteria, arbitri.**

- **I suddetti, quando operano all'interno di strutture sportive, a qualsiasi titolo, sia che lo facciano per lavoro, sia a fronte di "compensi sportivi" e rimborsi spese sia a titolo volontario e senza percepire alcun compenso, sia all'aperto sia al chiuso, devono essere in possesso di certificazione verde.**
- **Dal 10 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022, al chiuso, dove si svolgono gli eventi sportivi, compresi gli spazi adibiti a spogliatoi e docce, devono essere in possesso di green pass rafforzato;**

**La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. I datori di lavoro (nel nostro caso i legali rappresentanti dell'associazione) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni;**

### **• pubblico**

- **se l'impianto può essere "isolato" cioè se è possibile non consentire l'accesso a chiunque (circostanza che non può verificarsi per impianti situati a bordo strada, o in contesti di parchi pubblici e così via) per assistere alle gare è obbligatorio essere in possesso di green pass e indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 Spetta a chi gestisce il sito sportivo, o comunque a chi ne abbia al momento la responsabilità, assicurarne il rispetto.**

## **DOVE SI ATTUA IL PROTOCOLLO E CHI LO DEVE RISPETTARE**

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS). **Per quanto riguarda le gare AICS e i relativi allenamenti, tutte le nostre squadre dovranno pertanto attenersi al presente protocollo. Il protocollo si attua in tutti i siti sportivi, e deve essere rispettato da tutti gli operatori sportivi. Spetta a chi gestisce il sito sportivo, o comunque a chi ne abbia al momento la responsabilità, assicurarne il rispetto.**

Secondo le Linee Guida per l'attività sportiva motoria e di base, aggiornate sulla base del decreto-legge 105/2021:

- per **sito sportivo** si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori;
- per **operatore sportivo** si intende sia chi pratica l'attività sportiva sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.).

### **OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO**

La normativa statale e regionale prevedono, per coloro che praticano l'attività sportiva in qualità di calciatori, l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva del gioco del calcio. Il protocollo recepisce quest'obbligo.

- Per quanto riguarda i campionati di calcio a 11, l'AICS prevede l'obbligo del certificato di **idoneità agonistica alla pratica del gioco del calcio**;
- per quanto riguarda i tornei è sufficiente il **possesso del certificato di idoneità non agonistica**, anche se si consiglia di dotarsi di quello di idoneità agonistica.

### **ISTITUZIONE DELL'ADDETTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE ANTICOVID**

Nell'ottobre del 2020, l'assemblea delle società partecipanti al campionato di calcio aveva unanimemente approvato l'istituzione di tale figura. Le assemblee indette per la stagione 2021/2022 l'hanno riproposto, senza che ci siano state richieste di modifica. Pertanto si considera confermata la sua istituzione. **Ogni squadra dovrà così, per ogni gara, mettere a disposizione un proprio tesserato addetto a garantire il rispetto della normativa anticovid.** Il nominativo di tale dirigente dovrà essere indicato nella nota di gara, negli appositi spazi. Per le squadre di casa, tale tesserato svolgerà anche la mansione di addetto all'arbitro. I suddetti tesserati dovranno essere presenti nel recinto di gioco all'arrivo delle due squadre (e comunque ognuno di essi almeno all'arrivo della sua). Dovranno sempre indossare la mascherina nello svolgimento delle loro funzioni. E' preferibile che non si siedano in panchina, ma che si trattengano davanti gli spogliatoi, assicurando che nessuna persona che non ne ha titolo faccia ingresso nel recinto di gioco. Solo se ciò può essere garantito, possono anche accomodarsi in panchina, ma solo allorché la gara è iniziata ed è in svolgimento. Dovranno trovarsi inoltre all'ingresso degli spogliatoi al termine della gara e assicurare che tutte le procedure più avanti descritte siano scrupolosamente osservate, segnalando all'arbitro ogni eventuale violazione a tali procedure.

**IMPORTANTE: A seguito dell'obbligo del possesso di green pass per l'accesso agli spogliatoi, molte squadre hanno comunicato che, quando sono in casa, provvederanno autonomamente a verificarne il possesso da parte di tutti i partecipanti alla gara.** Pertanto si dispone quanto segue:

- **Misurazione temperatura corporea:** (vedi punto 4). Se effettuata da entrambi gli addetti anticovid, ognuno di essi dovrà rilasciare specifica attestazione di aver provveduto nei confronti dei propri tesserati. Se rilasciata solo dall'addetto della squadra ospitante, egli dovrà rilasciare specifica attestazione di aver provveduto nei confronti di tutti i partecipanti alla gara;
- **Attestazione che negli spogliatoi hanno avuto accesso solo quanti erano in possesso di green pass rafforzato** (vedi punto 6). Se il controllo del green pass è stato effettuato da entrambi gli addetti anticovid, ognuno di essi dovrà rilasciare specifica attestazione di aver provveduto nei confronti dei propri tesserati. Se è stato effettuato solo dall'addetto della squadra ospitante, egli dovrà rilasciare specifica attestazione di aver provveduto nei confronti di tutti i partecipanti alla gara;

- **Il possesso del green pass si verifica attraverso la app Verifica C19, che tutti gli addetti anticovid debbono scaricare sui loro smartphone o comunque sui dispositivi che utilizzano per la verifica. L'app è in grado di verificare il possesso della certificazione rafforzata o della certificazione base**

**Gli addetti al rispetto delle procedure anticovid dovranno inoltre,** collaborando tra loro:

- Vigilare affinché tutti i tesserati accedano al recinto di gioco indossando correttamente la mascherina, e in caso contrario non consentire loro l'accesso; •
- Informare l'arbitro nel caso non sia stato istituito il registro delle presenze;
- Accertarsi che vi siano i dispenser igienizzanti e vigilare affinché chi fa ingresso nell'impianto li utilizzi;
- Accertarsi che vi sia la cartellonistica prescritta, e segnalare all'arbitro la sua eventuale mancanza;

### **MISURE DA ADOTTARE**

**Da parte dei gestori dell'impianto o chi comunque ne ha il momento la responsabilità**

#### **1) Dare informazione sulle misure di prevenzione. Cartellonistica da adottare**

I gestori dell'impianto o coloro comunque ne hanno al momento la responsabilità, sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID – 19. Dovranno pertanto provvedere in primo luogo a fornire una completa e adeguata informazione sui comportamenti da tenere a tutti coloro che intendono accedervi, a qualsiasi titolo, nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti. Nell'impianto dove si effettuano le gare e/o gli allenamenti devono pertanto essere affissi i cartelli i cui fac simile sono stati già inviati, a partire, come suggerito dalle "linee guida" da quello denominato "Lo sport riprende in sicurezza". Nei cartelli o comunque negli stampati presenti all'ingresso, deve essere espressamente specificato, in maniera chiaramente leggibile:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
- l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
- l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, il mantenere la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assembramento, osservare le regole di igiene delle mani, utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

#### **2) Predisporre dispenser per l'igiene delle mani**

I gestori dell'impianto o coloro comunque ne hanno al momento la responsabilità, sono tenuti a mettere a disposizione **almeno 4 dispenser** con prodotti igienizzanti:

- all'ingresso del recinto di gioco, in luogo ben visibile
- nello spogliatoio della squadra ospitante

- nello spogliatoio della squadra ospitata
- nello spogliatoio dell'arbitro

### 3) Misurazione della temperatura corporea:

**Non si può consentire a nessuno l'ingresso nel recinto di gioco se non è stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea.** In caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi, non dovrà essere consentito l'accesso. La misurazione è a cura degli addetti anticovid. Tutte le squadre partecipanti dovranno pertanto munirsi di almeno un misuratore di temperatura. All'arbitro dovrà essere consegnata attestazione che è stata misurata la temperatura corporea secondo il fac simile inviato in allegato.

### 4) Controllo della compilazione del Registro delle presenze

Al momento dell'accesso al recinto di gioco, ci si deve registrare nell'apposito registro dei presenti (vedi fac simile inviato) nella sede dell'attività sportiva. Chiunque, a vario titolo, entra nel recinto di gioco (atleti, tecnici, dirigenti, arbitro etc), dovrà pertanto annotare nel registro il proprio nome e cognome e il proprio numero di telefono. Il registro deve essere compilato ogni volta e per ogni accesso giornaliero, e conservato dalla squadra ospitante per almeno 14 giorni. E' consentito giungere nell'impianto con un elenco già precompilato, ma ciò non esime comunque dall'obbligo di istituirlo e di annotarvi coloro che non sono presenti nell'elenco precompilato. Il controllo della corretta compilazione è a cura degli addetti anticovid.

### 5) Comportamento da tenere da parte di coloro che accedono all'impianto

Tutti coloro che a qualunque titolo accedono all'impianto di gioco dovranno:

- entrare nel recinto di gioco indossando la mascherina. La mascherina deve essere indossata correttamente;
- igienizzare le mani all'ingresso e in uscita dall'impianto;
- all'interno del recinto di gioco, in assenza di attività sportiva, tenere la distanza interpersonale di almeno un metro e indossare la mascherina;
- **accedere agli spogliatoi solo se in possesso di green pass rafforzato** e al loro interno indossare obbligatoriamente la mascherina e mantenere la distanza interpersonale anche sotto la doccia; •
- non usare dispositivi comuni, quali asciugacapelli, ecc.
- riporre i propri indumenti personali in una borsa e non lasciarli appesi agli attaccapanni; Tutti i tesserati debbono osservare scrupolosamente quanto disposto dagli addetti alle procedure anticovid, e tenere nei loro confronti un comportamento improntato alla massima correttezza. Ogni trasgressione sarà punita disciplinarmente.

### 6) Accesso agli Spogliatoi e loro pulizia.

L'aggiornamento delle faq ha consentito una revisione delle disposizioni emanate a suo tempo. Secondo le FAQ ministeriali "il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura deve risultare dal rispetto dell'area prevista di 12mq per persona." Fatto ciò (che in genere non comporta problemi per gli impianti di calcio), "per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate). Pertanto:

- Il numero di quanti possono accedere agli spogliatoi, va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata degli stessi

- **Deve essere anche affisso un cartello che avvisa del divieto di entrare negli spogliatoi per quanti sono privi di green pass rafforzato.**
- E' obbligatorio fare regolare e frequente pulizia e disinfenzione delle aree comuni (spogliatoi, e servizi igienici). Allo scopo, in ogni spogliatoio deve essere affisso, in modo ben visibile, il registro nel quale sono puntualmente annotate le pulizie fatte, secondo il modello allegato.
- E' necessario favorire costantemente il ricambio d'aria
- Presso l'impianto dovrà essere presente almeno un contenitore dove conferire, in appositi sacchetti, mascherine e guanti usati da parte degli addetti alle procedure anticovid o, in caso di assenza, dai gestori dell'impianto o da chi comunque ne ha il momento la responsabilità

#### **GLI ARBITRI: MISURE DA ADOTTARE E LORO RUOLO NEL PROTOCOLLO ANTICOVID**

- L'arbitro dovrà accedere all'impianto **INDOSSANDO SEMPRE LA MASCHERINA**;
- Dovrà essere messo a sua disposizione lo spogliatoio arbitrale. E' vietato a chiunque l'ingresso nello spogliatoio arbitrale, a qualsiasi titolo, sia prima sia dopo la gara, a meno che ciò non sia esplicitamente e preventivamente autorizzato dall'arbitro stesso. In ogni caso, chi entra è obbligato ad indossare la mascherina e tenerla indossata per tutto il tempo della permanenza.
- La consegna della distinta giocatori dovrà essere effettuata fuori dallo spogliatoio arbitrale. A tal fine il dirigente accompagnatore, indossando la mascherina, se la porta è chiusa, dovrà bussare chiedendo l'autorizzazione a consegnarla.
- La riconsegna dei documenti di gara dovrà essere effettuata fuori dallo spogliatoio arbitrale, in analogia alla consegna.
- Identificazione dei giocatori partecipanti alla gara: la "chiama" dovrà essere effettuata all'esterno degli spogliatoi. In caso di pioggia, l'arbitro si tratterrà all'interno del suo spogliatoio e i calciatori sfileranno davanti a lui, davanti e all'esterno dello spogliatoio stesso.
- I calciatori, durante la "chiama", dovranno indossare la mascherina, che abbasseranno solo al momento dell'identificazione.
- Se non è presente nessun addetto anticovid, la gara non può essere iniziata o proseguita.
- L'arbitro dovrà annotare sul suo rapporto tutto quello che gli è stato riferito dagli addetti anticovid, oltre a quello che ha direttamente constatato.

#### **INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19**

Qualora si venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, il gestore o comunque il responsabile del sito sportivo dovrà contattare la ASL di competenza e seguire tutte le indicazioni da essa fornite. Si suggerisce comunque di avvertire coloro che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione. Spetta all'ASL disporre tutte le misure idonee, comprese quelle relative alla quarantena.

#### **Normativa di riferimento**

- DPCM 13 ottobre 2020 (G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020) Il DPCM individua le discipline sportive «da contatto» (che cioè durante lo svolgimento dell'attività sportiva prevedono occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di

distanziamento sociale previste dalle norme emanate per il contenimento della pandemia da COVID-19). Esso dispone inoltre che è consentito lo svolgimento degli sport di contatto, a livello sia agonistico che di base, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (G.U. 52 del 2 marzo 2021) che disciplina tra l'altro le misure da adottare in zona bianca per la prevenzione del contagio;
- Decreto legge 22 aprile 2021 n.52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 (G.U. 96 del 22 aprile 2021) Il testo coordinato è stato pubblicato n.146 del 21 giugno 2021
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 (G.U. 143 del 17/06/2021) che disciplina l'emissione e validazione delle "certificazioni verdi COVID19";
- Decreto legge 23 luglio 2021, n.105 (G.U. 143 del 23/07/2021) convertito in Legge n.106 del 16 settembre 2021 (G.U. 224 del 18/09/2021). Il testo coordinato è stato ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 30/09/2021. La legge, l'altro, proroga al 31/12/2021 lo stato di emergenza nazionale e dispone a quali attività e servizi si possa accedere, in zona bianca, solo se muniti di certificazione verde (green pass);
- Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111 (G.U. 187 del 06/08/2021) convertito in Legge n.133 del 24 settembre 2021. che disciplina, tra l'altro, la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive all'aperto
- Decreto legge 21 settembre 2021 n.127 che estende, a partire dal 15 ottobre, l'obbligo del green pass in tutti gli ambiti lavorativi pubblici e privati, compreso per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.
- Decreto legge 26 novembre 2021, n.172 (G.U. 282 del 26/11/2021) che modifica il decreto 52/2021 e introduce, ad esempio l'obbligo di green pass per accedere agli spogliatoi
- decreto legge 24 dicembre 2021 n.221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021,
- Linee Guida per l'attività sportiva motoria e di base, aggiornate al 3 dicembre 2021 sulla base del decreto-legge 172/2021. Esse forniscono le indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico, alle quali devono attenersi i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.
- le FAQ del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le FAQ di carattere più generale sul sito della Presidenza del Consiglio.